



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio caccia e pesca

ORDINANZA N. 142

DECRETO AUTORIZZAZIONE PRELIEVO COTURNICE CA TIRANO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore";
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia di Sondrio indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria nel proprio territorio;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'attività venatoria in Provincia di Sondrio, approvato dal Consiglio Provinciale, con deliberazione n.26 del 26 giugno 2025, in cui si prevede che:

- "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- la caccia alla tipica alpina e alla lepre si attua nell'arco massimo temporale dal 1° ottobre al 21 novembre, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti;
- tutti i galliformi alpini e le lepri abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sull'apposita scheda e marcati con l'apposito contrassegno, nonché sottoposti al controllo da parte del personale incaricato nei luoghi preventivamente indicati dai comitati di gestione.
- ogni cacciatore, autorizzato per la caccia alla tipica alpina e/o alla lepre, può prelevare massimo due capi di lepre bianca in ogni stagione venatoria.
- "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

VISTA la Deliberazione regionale n°XI/4169 del 30 dicembre 2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le misure tecniche per l'organizzazione di una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio sul territorio di Regione Lombardia e quindi anche in provincia di Sondrio, indicando in particolare le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio dei Galliformi alpini e della definizione dei piani di prelievo delle popolazioni e il successivo aggiornamento approvato con DGR n°XI/7531 del 15 dicembre 2022, con particolare riferimento al par. 6.1 "Accesso al prelievo" e al par. 6.2 "Tracciabilità del prelievo";

VISTE le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;

- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente con ciascun ente l'opportunità di sospendere il prelievo nelle aree da esso gestite per la stagione venatoria successiva;

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il decreto della Direzione Generale Agricoltura e Sistemi Verdi n°12804 del 28 settembre 2021, avente a oggetto "Definizione dei distretti di gestione della Coturnice" in cui vengono individuati i distretti di gestione della Coturnice anche sul territorio della Provincia di Sondrio, e la nota di aggiornamento di Regione Lombardia n°178619 del 2 settembre 2022, in cui si precisa che non sono intervenute modifiche per la provincia di Sondrio;

PRESO ATTO della nota n°191582 del 3 ottobre 2025 di Regione Lombardia che ha comunicato i piani di prelievo della specie Coturnice delle Alpi per la stagione venatoria 2025, nei distretti di gestione di cui al sopracitato decreto;

DATO ATTO che il territorio del Comprensorio Alpino di Tirano è interessato dal distretto 20;

RITENUTO di individuare prescrizioni finalizzate a ridurre significativamente il rischio di sfornamento dei piani di prelievo;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DECRETA

- 1) determinare, per il Comprensorio Alpino di Tirano nella corrente stagione venatoria, il seguente piano di abbattimento per il distretto n°20: **15 capi** nei limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93, e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina nel Comprensorio Alpino a prelevare un numero massimo di **2 coturnici**, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere un massimo di **n°6 galliformi**;
- 2) tutti i capi abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sull'apposita scheda, nonché marcati con l'apposito contrassegno;
- 3) di disporre, ai fini del rispetto di quanto previsto al par. 6.2 "Tracciabilità del prelievo" Allegato 1 della DGR n°XI/7531 del 15 dicembre 2022, la chiusura anticipata al raggiungimento del **90%** del piano, fermo restando che i capi rimanenti potranno essere successivamente assegnati nominativamente, previa comunicazione scritta del CA, con indicazione degli assegnatari;
- 4) di demandare al Comitato di gestione il controllo di **tutti i capi di Coturnice abbattuti**, che verrà attuato da uno o due tecnici laureati esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione del Comitato di Gestione, presso i punti di controllo appositamente individuati ed istituiti dal Comitato stesso.
- 5) Al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2026, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia la scansione delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

Sondrio, 03/10/2025

IL DIRIGENTE
CRISTINI GIANLUCA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005